

Imposta di bollo  
di Euro 16,00  
assolta in modo  
virtuale.  
Autorizzazione  
n. 2016/1700 del  
11/01/2016

**Prot. n. PAAPSS.0109539**

**del 14/11/2018**

CONTRATTO DI SCOPO TRA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS)  
DELL'INSUBRIA ED ENTE "CASA DI CURA FONDAZIONE GAETANO E  
PIERA BORGHI DI ANGELO BORGHI & C. SAS" DI BREBBIA PER LA  
STRUTTURA "CASA DI CURA FONDAZIONE GAETANO E PIERA BORGHI"  
DI PARI UBICAZIONE (P.I./C.F. 02779700125) PER LA  
CONTRATTUALIZZAZIONE DI BRANCHE SPECIALISTICHE  
ACCREDITATE AL FINE DI GARANTIRE L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI  
AMBULATORIALI A FAVORE DI PAZIENTI CRONICO/FRAGILI (DGR N.  
X/6551 del 04.05.2017 e s.m.i)

==.==.==.==.==

PREMESSO che:

1. la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", come modificata dalla legge n. 23 dell'11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015, prevede:

- all'art. 6 LR 30 dicembre 2009, n. 33, così come emendato dalla LR 23/2015 commi 1 e 2, che *"sono istituite le agenzie di tutela della salute, di seguito denominate ATS, come da allegato 1 che costituisce parte integrante della presente legge [...]"* a cui il legislatore attribuisce una serie di compiti in parte già assolti dalle ASL istituite ai sensi della LR 31/1997;
- all'art. 2 comma 8 della LR 23/2015, rubricato "disposizioni finali e disciplina transitoria", "[...] a) *le ASL e le AO, con tutto il loro patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le articolazioni e le*

*strutture, i distretti e i presidi, vengono incorporate nelle ATS e nelle ASST secondo le funzioni rispettivamente affidate alle ATS e alle ASST dagli artt. 6, 7 e 7 bis della LR 33/2009, così come introdotti dall'articolo 1 della presente legge, e in coerenza con quanto previsto dall'Allegato 1; b) le ATS subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle ASL; [...]*”;

**2.** con DGR 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto “Attuazione LR 23/2015: costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria” con la quale la Giunta di Regione Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1 gennaio 2016 l’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con sedi territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l’ATS in oggetto (ASL della Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);

**3.** in data 31.05.2018 tra l’ATS dell’Insubria e l’Ente “Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi di Angelo Borghi & C. S.A.S.” per la Struttura Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi, sono stati stipulati un contratto conforme allo schema tipo per l’erogazione di prestazioni di ricovero e cura, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, denominato “contratto base” e un contratto integrativo per l’intera annualità – anno 2018;

**4.** con DGR 4 maggio 2017, n. X/6551 la Giunta Regionale ha previsto che i soggetti ritenuti idonei da ATS quali Gestori per la presa in carico di pazienti cronici e/o fragili, possano avvalersi di enti terzi, contrattualizzati col SSL o almeno accreditati alla data del 30.01.2017, per l’erogazione di prestazioni non superando il limite del 10% del valore complessivo della produzione stimata in relazione all’erogazione dei

PAI relativi ai pazienti presi in carico dallo stesso Gestore;

5. con Deliberazione del Direttore Generale n. 512 del 4 ottobre 2017 e s.m.i., ATS dell'Insubria ha considerato idoneo al ruolo di Gestore l'ATP Insubria Verbano;

6 con nota prot. n. 0037034 del 11.04.2018 l'ATS dell'Insubria ha espresso parere favorevole in ordine alla richiesta pervenuta da parte del Gestore ATP Insubria Verbano per la contrattualizzazione di "Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi" per le branche specialistiche di laboratorio analisi, pneumologia, oculistica ed endocrinologia;

7. in data 02.10.2018 tra l'ATS dell'Insubria e il Gestore "Associazione Temporanea di Progetto (ATP) Insubria Verbano" è stato stipulato un contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici relativamente alla presa in carico dei pazienti cronici e fragili, ai sensi della DGR 2 agosto 2018, n.XI/412;

Tutto ciò premesso

**tra**

Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

**e**

l'Ente "Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi di Angelo Borghi & C. S.A.S." di Brebbia per la Struttura "Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi" con sede legale nel comune di Brebbia – Via F. Petrarca, 33 nella persona del Legale Rappresentante, ad integrazione del contratto base e del contratto integrativo per l'anno 2018, sottoscritti in data 31.05.2018, le cui disposizioni rimangono in vigore tra le parti stesse, **si conviene e si stipula** quanto segue:

#### **Art.1 - Oggetto**

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art. 4, si riferiscono all'ampliamento dell'offerta di prestazioni

specialistiche ambulatoriali a contratto, con le prestazioni afferenti alle branche specialistiche di laboratorio analisi, pneumologia, oculistica ed endocrinologia.

### **Art.2 - Prestazioni**

Tali prestazioni ambulatoriali potranno essere erogate esclusivamente a favore di pazienti cronico/fragili che hanno sottoscritto un PAI (Piano di Assistenza Individuale) con il Gestore ATP Insubria Verbano, ed allo scopo di garantire: la massima prossimità al paziente ed al punto di presa in carico del Gestore, la riduzione dei tempi di attesa nell'area territoriale di presa in carico, la più adeguata e completa specificità/specializzazione dell'offerta al paziente, non superando il limite del 10% del valore complessivo della produzione stimata in relazione all'erogazione dei PAI relativi ai pazienti presi in carico.

### **Art.3 - Remunerazioni**

Il suddetto ampliamento dell'offerta avviene senza modificazione del budget complessivamente assegnato alla Struttura, così come definito nell'art. "3" – Valorizzazione per le attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale del contratto integrativo per l'intera annualità anno 2018. La remunerazione delle prestazioni effettuate dal momento dell'arruolamento dei pazienti cronici e/o fragili nel percorso della "presa in carico", comprese all'interno dei set di riferimento, sarà effettuata all'interno dell'assegnazione della quota 2%, dedicata alle prestazioni erogate a favore di tali soggetti, come previsto dalla già citata DGR n. XI/125 del 14 maggio 2018, prevista per il soggetto capofila del Gestore ATP Insubria Verbano.

### **Art. 4 – Validità e Clausola Risolutiva espressa**

Il presente contratto di scopo ha validità coincidente fino alla permanenza del soggetto Gestore "Associazione Temporanea di Progetto (ATP) Insubria Verbano nell'elenco degli idonei. Tale permanenza é regolata dall'allegato n. 2 alla DGR n.

X/6551/2017 “durata e revoca dell’iscrizione”.

Le parti danno espressamente atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato, integrato, risolto per l’effetto di qualsivoglia emanazione di norme legislative o regolamentari, sia nazionali che regionali, nonché a seguito dell’adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stesso. E’ imprescindibile e insindacabile, la facoltà per l’ATS dell’Insubria di risolvere il contratto, altresì, in mancanza della documentazione antimafia di cui all’art.84 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., così come in caso di sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4 del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4- bis e 92, commi 2 e 4 del medesimo D.Lgs., con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Costituisce causa risolutiva del contratto il venir meno di tutti i requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.

#### **Art. 5 - Norma conclusiva**

Per tutto quanto non previsto nel contratto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, con oneri a carico dell’ Ente erogatore delle prestazioni.

Nessuna altra clausola potrà tassativamente, ovvero, in nessun altro modo, essere apposta o rivendicata dall’Ente, se non previa approvazione scritta da parte dell’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria e, per quanto di competenza, da parte di Regione Lombardia.

Previa lettura il presente contratto, approvato dalle parti contraenti, viene

sottoscritto con firma digitale.

Varese, 14 novembre 2018

Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada

Per l'Ente "Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi di Angelo Borghi & C.

S.A.S."

Il Legale Rappresentante

Dott. Angelo Borghi

=.=.=.=

#### **Art. 6- Approvazione specifica**

A norma degli artt. 1341 e 1342 c. c., le parti dichiarano espressamente di aver letto e di approvare integralmente le clausole contenute nel presente contratto e nei documenti ed atti ivi richiamati, con particolare riferimento ai seguenti articoli: art. 2, art 3, art.4, art.5, nonché tutte le disposizioni di cui all'epigrafata premessa.

=.=.=.=

Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada

=.=.=.=

Per l'Ente "Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi di Angelo Borghi & C.

S.A.S."

Il Legale Rappresentante

Dott. Angelo Borghi